

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2018-3730 del 18/07/2018
Oggetto	DPR n. 59/2013. SOCIETA' IRETI S.P.A. AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE PER L'ATTIVITA' INERENTE AI SERVIZI DI FOGNATURA DELL'AGGLOMERATO "CÀ OREZZI - OBOLO" (codice agglomerato APC0726 ; PC 789) IN COMUNE DI GROPPARELLO.
Proposta	n. PDET-AMB-2018-3886 del 18/07/2018
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza
Dirigente adottante	ADALGISA TORSELLI

Questo giorno diciotto LUGLIO 2018 presso la sede di Via XXI Aprile, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza, ADALGISA TORSELLI, determina quanto segue.

OGGETTO: DPR n. 59/2013. SOCIETA' IRETI S.P.A. AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE PER L'ATTIVITA' INERENTE AI SERVIZI DI FOGNATURA DELL'AGGLOMERATO "CÀ OREZZI - OBOLO" (codice agglomerato APC0726 – PC 789) IN COMUNE DI **GROPPARELLO**.

LA DIRIGENTE

Visto il D.P.R. n. 59 del 13 marzo 2013 (*"Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35"*);

Preso atto che:

- la Provincia, ai sensi dell'art. 2 comma 1, lett. b) del succitato Decreto, è individuata come autorità competente ai fini del rilascio, rinnovo ed aggiornamento dell'autorizzazione Unica Ambientale che confluisce nel provvedimento conclusivo del procedimento adottato dalla Sportello Unico per le Attività Produttive (S.U.A.P.) ai sensi dell'art. 7 del D.P.R. 7.9.2010 n. 160;
- con la legge 30 luglio 2015, n. 13 *"Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni"*, la Regione Emilia Romagna ha riformato il sistema di governo territoriale (e le relative competenze) in coerenza con la Legge 7 aprile 2014 n. 56, *"Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province e sulle unioni e fusioni di Comuni"*, attribuendo le funzioni relative al rilascio delle autorizzazioni ambientali in capo alla Struttura Autorizzazione e Concessioni (S.A.C.) dell'Agenzia Regionale Prevenzione Ambiente ed Energia (ARPAE);
- con D.G.R. n. 1795 del 31 ottobre 2016 *"Approvazione della direttiva per lo svolgimento delle funzioni in materia di VAS, VIA, AIA ed AUA in attuazione della L.R. n. 13 del 2005. Sostituzione della direttiva approvata con DGR n. 2170/2015"*, la Regione Emilia Romagna ha fornito indirizzi inerenti le modalità di presentazione e sullo svolgimento dei procedimenti di VAS, VIA, AIA e AUA e previsto che per installazioni riguardanti opere ed impianti di pubblica utilità il gestore trasmette domanda di AUA direttamente alle strutture ARPAE;

Atteso che:

- con atto Provinciale D.D. n° 1209 del 12/06/2014, modificato dall'ARPAE (SAC di Piacenza) con D.D. n° 323 del 22/02/2016, era stato autorizzato lo scarico di acque reflue urbane in uscita dall'impianto di trattamento (adeguato) dell'agglomerato "Cà Orezzi" (codice agglomerato PC 696);
- con atto Provinciale D.D. n° 1253 del 18/06/2012 era stato autorizzato lo scarico di acque reflue urbane dell'agglomerato "Obolo" (codice agglomerato PC 945) privo di impianto di trattamento; Per tale scarico la Società IREN EMILIA S.P.A. (ora IRETI S.P.A.) ha presentato istanza di rinnovo dell'autorizzazione allo scarico per la quale, con nota 29/04/2016, prot. n° PGPC/2016/4308, è stata richiesta *"documentazione tecnico/amministrativa di aggiornamento"*, così come disposto al punto 7) della Deliberazione G.R. n° 201/2016;

Avuto presente che solo da recenti sopralluoghi effettuati dalla Società IRETI S.P.A. è emerso che non vi sono i citati agglomerati di "Cà Orezzi" e di "Obolo", ma un'unica rete fognaria a servizio dell'unico agglomerato "**Cà Orezzi – Obolo**";

Vista:

- l'istanza del 09/04/2018, prot. n° RT 5174-2018-P (acquisita agli atti il 13/04/2018 con prot. n° PGPC/2018/6115), presentata dalla società IRETI S.P.A. - avente sede legale in Comune di Tortona (AL), Frazione Castelnuovo Scriveria, SP 95 - per l'ottenimento dell'Autorizzazione Unica Ambientale inerente l'attività di gestione dei servizi di fognatura dell'agglomerato "**Cà Orezzi - Obolo**" (codice agglomerato **APC0726 – PC 789**) in Comune di **Gropparello**;
- la precisazione inviata dalla Società IRETI S.P.A. con PEC del 05/05/2018 (acquisita agli atti il 07/05/2018 con prot. n° PGPC/2018/7307);

Riscontrato che l'istanza è stata presentata per l'ottenimento, ai sensi dell'art. 124 del D. Lgs. n° 152/2006 e s.m.i., dell'autorizzazione allo scarico di acque reflue urbane in corpo idrico superficiale;

Vista la nota 23/04/2018, prot. n° PGPC/2018/6689, con la quale la SAC-ARPAE di Piacenza ha richiesto alla Regione Emilia Romagna di riconoscere le località "Cà Orezzi" e "Obolo" quale unico agglomerato denominato "Cà Orezzi - Obolo", così come previsto dalla L.R. n° 13/2015 e riportato alla prima alinea delle premesse della citata DGR n° 201/2016;

Vista la nota del 10/05/2018, prot. n° PG/2018/336957 (acquisita agli atti in pari data con prot. n° PGPC/2018/7543), con la quale la Regione Emilia Romagna ha riconosciuto come unico agglomerato "Cà Orezzi - Obolo" in quanto servito da rete fognaria pubblica e ha previsto l'inserimento di tale agglomerato all'interno dell'aggiornamento della tabella 6 allegata alla DGR n° 201/2016;

Verificato che:

- la rete fognaria delle acque reflue urbane a servizio dell'agglomerato "**Cà Orezzi - Obolo**" (codice agglomerato **APC0726 – PC 789**) in Comune di **Gropparello**:
 - serve 50 abitanti (28 residenti e 22 fluttuanti);
 - non è dotata di scolmatori di piena, né di impianti di sollevamento;
 - è dotata di un impianto di trattamento delle acque reflue urbane costituito da una fossa Imhoff avente potenzialità di 20 A.E. in esercizio dal 1985;
- la potenzialità dell'impianto di trattamento (20 A.E.) di cui sopra non è adeguato al carico organico generato dall'agglomerato (50 A.E.)
- lo scarico (n° **033025/027A** catasto scarichi) di acque reflue urbane dell'agglomerato "**Cà Orezzi - Obolo**" recapita nel corpo idrico superficiale "Rio dell'Acqua", così come lo scolmatore by pass di testa impianto;

Considerato che malgrado l'art. 3, comma 6, del D.P.R. 59/2013 preveda che le Autorizzazioni Uniche Ambientali abbiano durata di 15 anni, la D.G.R. n. 201/2016 «Approvazione della direttiva concernente "Indirizzi all'Agenzia Territoriale dell'Emilia-Romagna per i servizi idrici e rifiuti ed agli Enti competenti per la predisposizione dei programmi di adeguamento degli scarichi di acque reflue urbane"» ha previsto che lo scarico in argomento venga adeguato entro il 31/12/2030 con la conseguenza che, entro tale termine, dovrà essere modificato l'attuale regime autorizzativo a seguito di apposita istanza;

Richiamate le seguenti disposizioni normative:

- la legge 7 agosto 1990, n. 241 "*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*" nel testo vigente;
- la L. 26.10.1995 n. 447 "*Legge quadro sull'inquinamento acustico*";
- il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 recante il "*Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali*" e s.m.i.;
- il D. Lgs n. 152 del 3 aprile 2006 e s.m.i., recante le "*Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche*";
- la Legge Regionale n. 5 del 1 giugno 2006 recante, "*Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 9 dicembre 1993, n. 42 (ordinamento della professione di maestro di sci) e disposizioni in materia ambientale*";
- la Legge Regionale n. 4 del 6 marzo 2007, recante "*Adeguamenti normativi in materia ambientale. Modifiche a leggi regionali*";
- il D. Lgs. n. 160/2010 "*Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive ai sensi dell'art. 38, comma 3, del decreto legge 25 giugno 2008 n. 112 convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008 n. 113*";
- la L. 7 aprile 2014 n. 56, art. 1, comma 89, "*Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province e fusioni di Comuni*";

Richiamati, altresì, gli atti di indirizzo e regolamentari emanati dalla Regione Emilia Romagna nelle materie relative alle autorizzazioni/comunicazioni comprese in A.U.A. nonché il Regolamento per la gestione del servizio di fognatura e depurazione approvato con verbale dell'Assemblea dell'Agenzia d'Ambito n° 5 del 30/04/2008, successivamente modificato con Delibere n° 5 del 19/03/2010 e n° 16 del 28/09/2011;

Visto, inoltre, il Regolamento Arpae per il decentramento amministrativo revisionato con D.D.G. n° 87 dell'01/09/2017;

Ritenuto, in relazione alle risultanze dell'istruttoria, che sussistano i presupposti di fatto e giuridici per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale richiesta dalla società IRETI S.P.A. per lo svolgimento dell'attività inerente ai servizi di fognatura dell'agglomerato "**Cà Orezzi - Obolo**" (codice agglomerato **APC0726 – PC**

789) in Comune di **Gropparello**;

Dato atto che, sulla base delle attribuzioni conferite con le delibere del Direttore Generale di ARPAE n° 96 del 23.12.2015, n° 99 del 30.12.2015 e n° 114 del 17/11/2017 alla sottoscritta responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni compete l'adozione del presente provvedimento amministrativo;

DISPONE

Per quanto indicato in narrativa

1. **di emanare** - ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. 59/2013 - in capo alla Società IRETI S.P.A. (C. FISC. 01791490343) - avente sede legale in Comune di Tortona (AL), Frazione Castelnuovo Scriveria, SP 95, l'Autorizzazione Unica Ambientale per l'attività inerente ai servizi di fognatura dell'agglomerato "**Cà Orezzi - Obolo**" (codice agglomerato **APC0726 – PC 789**) in Comune di **Gropparello**. Tale autorizzazione, con **validità fino al 31/12/2030**, comprende unicamente il seguente titolo in materia ambientale:

- autorizzazione, di cui all'art. 124 del D. Lgs. n° 152/2006 (parte TERZA) e s.m.i., allo scarico di acque reflue urbane in corpo idrico superficiale, comprensiva dello scarico derivante dallo scolmatore by pass di testa impianto;

2. **di impartire**, per lo scarico di acque reflue urbane (n° **033025/027A** catasto scarichi) nel corpo idrico superficiale "Rio dell'Acqua", le seguenti prescrizioni:

- a) lo scarico dovrà essere in ogni momento accessibile in corrispondenza o in prossimità del punto di immissione nel corpo idrico ricettore ed attrezzato per consentire il controllo ed il campionamento delle acque reflue da parte dell'Autorità competente;
- b) l'immissione dello scarico nel corpo idrico ricettore non dovrà creare nel medesimo condizioni di erosione o di ristagno per difficoltà di deflusso; a tal fine dovrà essere costantemente verificata e mantenuta una corretta pendenza (anche mediante risagomatura) del tratto di restituzione al corpo idrico superficiale nel quale si immette lo scarico medesimo;
- c) venga garantito, nel tempo, il corretto stato di conservazione, manutenzione e funzionamento dell'impianto di trattamento, prevedendo anche controlli periodici che ne attestino l'efficienza ed il corretto funzionamento. In particolare dovrà essere prevista la regolare pulizia della fossa Imhoff con la rimozione dei fanghi ogni qualvolta ve ne sia la necessità al fine di mantenere una corretta efficienza depurativa;
- d) la rete fognaria dovrà essere mantenuta in buona efficienza;
- e) dovrà essere tenuto un apposito registro (da conservarsi almeno 5 anni dalla data dell'ultima annotazione), con fogli numerati progressivamente, a disposizione dell'Autorità di Controllo, sul quale annotare:
 - i dati relativi alla manutenzione/verifiche della rete fognaria e dell'impianto di trattamento;
 - la data di asportazione dei fanghi nel caso non sussista l'obbligo di tenuta del registro di carico e scarico di cui all'art. 190 del D. Lgs. n° 152/2006 e successive modifiche ed integrazioni;
 - quanto previsto alla successiva lettera h);
- f) in caso si verificano imprevisti, malfunzionamenti o disservizi alla rete fognaria o all'impianto di trattamento (ivi compreso il rilievo di sversamenti abusivi), dovrà esserne data immediata comunicazione (tramite PEC o fax) all'ARPAE, all'Azienda U.S.L. di Piacenza e al Comune di Gropparello, indicando le cause dell'imprevisto, gli interventi che si intendono porre in essere ed i tempi necessari per il ripristino della normalità che dovrà essere altresì comunicata ai medesimi Enti;
- g) dovrà essere preventivamente comunicata all'ARPAE ogni eventuale modifica all'impianto di trattamento o della modalità di scarico rispetto a quanto agli atti;

3. **di fare salvo che:**

- che qualsiasi rifiuto proveniente dall'attività di fognatura dovrà essere smaltito e/o riutilizzato nel rispetto della normativa di settore vigente;
- che è vietata l'immissione di qualsiasi rifiuto comunque qualificato nella rete fognaria;

4. **di dare atto che:**

- la presente autorizzazione non comprende i provvedimenti in materia urbanistica, edilizia ed

idraulica, né pregiudica eventuali diritti di terzi;

- resta fermo quanto disposto dalla normativa di settore e qui non espressamente richiamato;
- la presente autorizzazione sostituisce quelle precedentemente rilasciate dalla Provincia di Piacenza con atto D.D. n° 1209 del 12/06/2014, modificato dall'ARPAE (SAC di Piacenza) con D.D. n° 323 del 22/02/2016 (per l'agglomerato "Cà Orezzi) e D.D. n° 1253 del 18/06/2012 (per l'agglomerato "Obolo);
- l'Autorizzazione Unica Ambientale scadrà il **31/12/2030** e che entro tale termine dovrà essere realizzato l'adeguamento dello scarico (previa presentazione di domanda) in linea con i programmi approvati dall'ATERSIR in base alle disposizioni di cui alla DGR n° 201/2016;
- copia del presente provvedimento verrà trasmesso all'AUSL, al Comune di Gropparello, ad ATERSIR ed alla Sezione Provinciale dell'ARPAE di Piacenza;

firmata digitalmente
dalla Dirigente Struttura Autorizzazioni e Concessioni
(dott.ssa Adalgisa Torselli)

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.